



Mons. Gualtiero Isacchi
Arcivescovo di Monreale

DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO
DELL'ARCIDIOCESI DI MONREALE

Visto il can. 1276 del CJC sul diritto – dovere dell'Ordinario Diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette;

Visto il can. 1281 § 1 del CJC che dichiara gli atti di straordinaria amministrazione posti dagli amministratori delle persone giuridiche pubbliche a meno che prima non abbiano ottenuto dall'Ordinario la facoltà data per iscritto;

Visti i cann. 1291 – 1295 del CJC: relativi agli atti di alienazione e a qualunque altro atto che possa pregiudicare negativamente la condizione patrimoniale delle persone giuridiche;

Vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana promulgata con Decreto del Cardinale Presidente in data 1 settembre 2005;

Visto il can. 1281 § 2 del CJC che affida all'Ordinario il compito di fissare, oltre ai casi previsti dal diritto, quali siano gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a lui soggette;

Udito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici a norma del can. 1281 § 2 del CJC, del Collegio dei Consultori e del Consiglio dei Vicari Foranei;

DECRETA

Art. 1

Nell'Arcidiocesi di Monreale gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono i seguenti:

- a) l'alienazione (vendita, permuta, donazione) di immobili di qualsiasi tipo e valore;
- b) l'acquisto di beni immobili a qualsiasi titolo oneroso o gratuito (accettazioni di donazioni, eredità e legati) e di qualsiasi tipo e valore;
- c) gli atti che comportano oneri per il patrimonio della persona giuridica o che possono pregiudicarne negativamente la consistenza (effetti cambiari, accensioni di mutui, ipoteche, servitù, fideiussione ...);

- d) gli atti di gestione che possono comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:
- inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali o considerate commerciali ai fini fiscali;
 - locazione di immobili di qualsiasi durata e qualsiasi valore;
 - cessione in uso a terzi, a qualsiasi titolo, di immobili;
 - lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria, di valore complessivo superiori a Euro 10.000, anche se realizzati in più fasi;
 - ogni atto relativo al restauro di beni di interesse artistico – culturale, sia mobili che immobili;
 - assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, anche collaboratori occasionali;
 - mutazione di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;
 - in presenza di Bilancio Preventivo annuale della persona giuridica, qualsiasi spesa, non indicata nel predetto Bilancio, di importo superiore a € 15.000,00;
 - in assenza o in attesa della formale approvazione del Bilancio Preventivo annuale della persona giuridica, qualsiasi spesa di valore superiore a € 5.000,00;
 - introduzione di una causa davanti alla magistratura civile o comunque costituzione in giudizio pendente innanzi alla stessa;
 - per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Art. 2

Nella Chiesa di Monreale i requisiti necessari alla **validità degli atti di straordinaria amministrazione** per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono i seguenti:

- a) per gli atti di valore superiore a € 15.000,00 fino a € 50.000,00:
- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- b) per gli atti di valore superiore a € 50.000,00 fino a € 125.000,00:
- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - Parere del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.
- c) per gli atti di valore superiore a € 125.000,00 fino e inferiore alla “somma minima” stabilita con delibera della Conferenza Episcopale Italiana (attualmente € 250.000, 00):
- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - parere del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.
- d) per gli atti di valore compreso tra la “somma minima” (€ 250.000,00) e la “somma massima” (attualmente € 1.000.000,00) stabilita con Delibera della Conferenza Episcopale Italiana:

- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.
- e) per gli atti di valore superiore alla "somma massima" (attualmente € 1.000.000,00) stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico:
- parere scritto del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione della Santa Sede.

Art. 3

Le autorizzazioni, di cui all'art. 2, unicamente ad una copia autentica del presente decreto, devono essere allegati in ogni atto pubblico stipulato dalla persona giuridica sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla validità civile degli atti stessi.

Art. 4

Il presente decreto sia formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano e al competente Tribunale Civile perché sia inserito nel Registro delle Persone Giuridiche così da rendere opponibili ai terzi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nell'Arcidiocesi di Monreale, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono vincolati all'osservanza delle norme contenute nel presente decreto per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

Il presente decreto entra in vigore dal 31 gennaio 2025



Gualtiero Isacchi,
Arcivescovo

[Handwritten signature]

Monreale, 9 gennaio 2025
Prot. N. 006/25

Il Cancelliere Arcivescovile
Sac. Antonino Ortoleva

[Handwritten signature]

